

**ALLEGATO "E" AL N. 8613 DI RACCOLTA  
STATUTO FONDAZIONE  
"GLI AMICI DI LUCA - CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS - ETS"**

§

**Titolo I - Denominazione, sede, finalità e attività**

**Art. 1 DENOMINAZIONE**

1. La Fondazione denominata "GLI AMICI DI LUCA - CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS - ETS", di seguito anche solo "Fondazione", trae origine dalla trasformazione della Associazione "Gli amici di Luca - ODV" costituita nel 1997, per provvedere, attraverso un appello di solidarietà, alle cure necessarie per risvegliare Luca De Nigris ragazzo bolognese di 15 anni in coma e stato vegetativo per 240 giorni e, purtroppo, scomparso nel 1998.

2. Dal 1999 l'ente ha collaborato in convenzione con l'Azienda USL di Bologna per la realizzazione del Progetto "Casa dei Risvegli Luca De Nigris" una struttura sanitaria riabilitativa, ubicata nell'area dell'Ospedale Bellaria, per l'accoglienza di persone in stato vegetativo o post vegetativo. La convenzione con l'Azienda Usl di Bologna, ancora in atto, rimborsa una parte delle spese relative al personale non sanitario e alle attività di sostegno psicologico dei familiari delle persone ospiti della struttura e nei percorsi del "dopo".

3. La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS".

**Art. 2 SEDE**

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO) e potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali

2. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale rivolte alla popolazione di persone con esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) o neurotrauma ed ai loro care-givers familiari.

2. Le attività della Fondazione sono svolte prevalentemente nell'ambito degli interventi di assistenza e sostegno sociale, dell'informazione ed educazione alla salute ed al benessere, della promozione della ricerca scientifica e di iniziative culturali volte alla sensibilizzazione della popolazione di riferimento.

3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

**a) Interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001, e successive modificazioni; interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 08/11/2000, n. 328 e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05/02/1992, n. 104 e alla legge 22/06/2016, n. 112, e successive modificazioni, a tale fine la Fondazione, potrà:**

– promuovere e sostenere la "CASA DEI RISVEGLI" dedicata a Luca De Nigris e le attività ad essa collegate; con l'intento di mantenere stabile il modello assistenziale di alleanza terapeutica tra personale sanitario e non sanitario e ambito del volontariato. La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è un centro

pubblico di assistenza e ricerca per persone con esiti di coma, all'interno della quale le terapie riabilitative hanno uno standard di eccellenza e comprendono un approccio socio educativo di affiancamento e formazione della famiglia;

- promuovere e sostenere le reti cliniche ed i percorsi sanitari e socio-assistenziali dedicati alle GCA e al neurotrauma, attivi nell'area metropolitana bolognese; Promuovere l'attivazione di percorsi dedicati per le GCA nella regione Emilia Romagna e nel territorio nazionale

- promuovere la realizzazione di altre 'case dei risvegli', anche finalizzate a creare una rete, e stringere collaborazioni con fondazioni, associazioni ed enti, anche stranieri, che si occupano delle medesime tematiche.

- promuovere attività socio-assistenziali a sostegno delle famiglie che hanno un proprio caro con esiti di coma, stato vegetativi, minima coscienza e GCA, che vivono situazioni di fragilità nella convivenza con la malattia;

- promuovere e disseminare una cultura delle buone pratiche e delle evidenze nell'assistenza di persone con disturbi della coscienza, GCA e situazioni di fragilità.

**b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;** a tale fine la Fondazione potrà:

- sostenere la ricerca clinica e riabilitativa nel settore dei disordini della coscienza (DOCs), della GCA e del neuro trauma, e ogni altra attività di ricerca scientifica accessoria e connessa;

- promuovere e sostenere il "CENTRO STUDI PER LA RICERCA SUL COMA" il cui scopo è coordinare sinergicamente soggetti che, partendo da competenze diverse, svolgono attività di promozione della qualità della vita, ricerca e formazione nell'ambito dell'assistenza al paziente con disfunzione cerebrale profonda / coma, stati vegetativi e stati post-vegetativi, esiti di coma, GCA e sostegno alle loro famiglie.

- partecipare a programmi, bandi di concorso e quant'altro promosso e gestito anche internazionalmente da Enti pubblici e privati, quali CE, Ministeri, Enti pubblici di ricerca, istituti privati ed altri, riguardante la ricerca nei settori di interesse;

- promuovere la costituzione di reti di ricerca e promuovere la partecipazione alla ricerca scientifica per le persone con GCA e i loro caregiver, anche tramite iniziative di indagine volte ad individuare specifiche tematiche che siano critiche o strategiche.

- organizzare iniziative di aggiornamento e corsi di qualificazione, anche in regime di convenzione con le Aziende Sanitarie Locali, e/o in collaborazione con altri Enti, Fondazioni, centri di ricerca, e Centri riabilitativi anche ubicati all'estero, che perseguano finalità analoghe o affini, per personale che opera in ambito sociosanitario;

- organizzare percorsi di formazione per volontari e *care giver*, anche in modalità telematica.

**c) Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;** in particolare:

- Continuare a promuovere le iniziative storiche realizzate in collaborazione con Enti locali e soggetti privati: la "Giornata nazionale ed europea dei risvegli", il "Premio Luca De Nigris", la "Befana di solidarietà per la Casa dei risvegli Luca De Nigris"; ed incentivare la progettazione di iniziative improntate

al rapporto "cura cultura"

- sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi politici ed amministrativi, nazionali e locali, sulle problematiche connesse allo stato delle persone con Disordini della Coscienza (DOC) in esiti di GCA e neuro trauma;
- promuovere altre attività di sensibilizzazione, sul tema della GCA e neuro trauma;
- promuovere gli spettacoli teatrali frutto delle attività laboratoriali rivolte a persone con esiti di coma e dimesse dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris e altre strutture;
- organizzare congressi, seminari, convegni, corsi di formazione ed altri eventi inerenti alle finalità sociali;
- creare e promuovere iniziative cinematografiche, di prodotti multimediali e editoriali, a partire dal periodico dell'associazione "Gli amici di Luca Magazine", inclusa la formazione di biblioteche e mediateche inerenti all'oggetto sociale;
- pubblicare notiziari riguardanti le attività sociali e di informazione sulle tematiche istituzionali.

**d) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità, per migliorare la parità di genere e ridurre le disuguaglianze, in particolare:**

- Aderire alle reti associative e federazioni di associazioni, ai tavoli regionali e ministeriali per contribuire all'implementazione dei servizi e alla tutela delle persone con esiti da GCA, al benessere e al miglioramento della loro qualità della vita e del loro ambito familiare e di relazioni sociali, nonché, dove possibile, del loro rientro al lavoro
- promuovere e partecipare alla costituzione e all'attività di un Osservatorio Nazionale per le persone con esiti di GCA;
- promuovere, d'intesa con le autorità sanitarie nazionali e territoriali, anche in regime di convenzione con le Aziende Sanitarie Locali, iniziative dirette alla tutela dei diritti del malato ed alla loro assistenza;
- svolgere attività di formazione di base e avanzata, educazione sanitaria, promozione di stili di vita relativi alla prevenzione delle cause.

4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare, con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

## ***Titolo II - Patrimonio, Risorse, Esercizio Sociale e Volontari***

### **Art. 4 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è incrementato da ogni somma espressamente destinata a tale scopo.
3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **Art. 5 RISORSE**

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

#### **Art. 6 ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dalla Fondazione.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

#### **Art. 7 VOLONTARI**

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari.

2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che, in modo non occasionale, prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

### ***Titolo III – Organi della Fondazione***

#### **Art. 8 ORGANI**

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori Partecipanti;
- il Consiglio dei Fondatori Partecipanti Istituzionali;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Comitato tecnico scientifico, se istituito;
- il Direttore Scientifico, se nominato;
- l'Organo di Controllo.

#### **Art. 9 FONDATORI PARTECIPANTI E FONDATORI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI**

1. Sono Fondatori Partecipanti della Fondazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che all'atto di trasformazione della Associazione "GLI

AMICI DI LUCA ODV" in Fondazione ETS, ricoprono la qualifica di "soci" della associazione.

2. Sono, altresì, Fondatori Partecipanti della Fondazione tutti coloro, persone fisiche e soggetti giuridici, che, successivamente alla trasformazione dell'Ente, vengono ammessi quali Fondatori Partecipanti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto.

3. Nel caso in cui soggetti istituzionali, persone giuridiche pubbliche o private a partecipazione pubblica o accreditate, istituzioni economiche del territorio ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, siano ammessi come Fondatori Partecipanti della Fondazione essi verranno qualificati come Fondatori Partecipanti Istituzionali.

4. I Fondatori Partecipanti, compresi i Fondatori Partecipanti Istituzionali ed esclusi i soggetti di cui al primo comma, sono tenuti a versare una quota di partecipazione *una tantum* al momento della ammissione nonché una quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

5. I Fondatori Partecipanti e i Fondatori Partecipanti Istituzionali possono rinunciare a tale *status* ed ai conseguenti diritti con una comunicazione scritta inviata alla Fondazione in persona del Presidente.

6. La mancata corresponsione della quota di partecipazione annuale, entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione, da parte dei Fondatori Partecipanti e dei Fondatori Partecipanti Istituzionali, comporta la decadenza dallo status di Fondatore Partecipante.

7. I diritti inerenti allo *status* di Fondatore Partecipante non sono transmissibili né per atto tra vivi, né mortis causa.

#### **Art. 10 ASSEMBLEA DEI FONDATORI PARTECIPANTI**

1. L'Assemblea dei Fondatori Partecipanti è composta dai Fondatori Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro e con esclusione dei Fondatori Partecipanti Istituzionali, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

2. L'Assemblea dei Fondatori Partecipanti delibera in ordine a:

a) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.12, previa determinazione del loro numero, scelti anche tra persone che non sono Fondatori Partecipanti della Fondazione;

b) nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione dell'eventuale compenso;

c) espressione del parere consultivo relativo alle proposte di modifiche statutarie, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;

d) espressione di valutazioni e pareri di natura consultiva sulle attività svolte e sui programmi di sviluppo della Fondazione.

2. Ogni Fondatore Partecipante esprime un voto; le delibere della Assemblea dei Fondatori Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti.

3. Ogni Fondatore Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro membro mediante delega scritta; ogni Fondatore Partecipante non può ricevere più di una delega.

4. L'Assemblea dei Fondatori Partecipanti è convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione, sui quali la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.

5. A cura del Consiglio di Amministrazione è tenuto un Libro riportante i Fondatori Partecipanti in essere, nonché un libro dei verbali delle riunioni e delle relative delibere dell'Assemblea dei Fondatori Partecipanti.

6. In ogni caso, l'Assemblea dei Fondatori Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei membri della Assemblea.

7. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno dieci giorni prima di quello previsto per la riunione.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dai presenti.

9. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamenti audio/video, a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Delle riunioni è redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali della Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

#### **Art. 11 CONSIGLIO DEI FONDATORI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI**

1. I Fondatori Partecipanti Istituzionali in essere costituiscono il Consiglio dei Fondatori Partecipanti Istituzionali della Fondazione.

2. Il Consiglio dei Fondatori Partecipanti Istituzionali elegge i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza ai sensi dell'art. 12.

#### **Art. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri compreso tra sette (7) e tredici (13) definito dalla Assemblea dei Fondatori Partecipanti, individuati come segue:

a) due (2) membri nominati a vita ed individuati nelle persone dei genitori di Luca De Nigris, Sig.ri Fulvio De Nigris e Maria Vaccari; al venir meno, per dimissioni o *mortis causa*, di uno o di entrambi i membri nominati a vita, spetta alla Assemblea dei Fondatori Partecipanti la competenza ad eleggere tali membri;

a) due (2) membri individuati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione uscente;

b) un terzo del numero di membri risultante dalla differenza tra il numero complessivo dei membri e quelli individuati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma, eletto dalla Assemblea dei Fondatori Partecipanti della Fondazione;

c) due terzi del numero di membri risultante dalla differenza tra il numero complessivo dei membri e quelli individuati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma, eletti dal Consiglio dei Fondatori Partecipanti Istituzionali della Fondazione; nel caso non vi siano rappresentanti della categoria dei Fondatori Partecipanti Istituzionali o quelli esistenti non provvedano ad effettuare tutte le nomine di competenza nei termini indicati dal Consiglio di Am-

ministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare la nomina di competenza del Consiglio dei Fondatori Partecipanti Istituzionali; nomina che resta valida per tutta la durata del mandato.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei membri nominati a vita, dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

3. Nel caso in cui la Assemblea dei Fondatori Partecipanti non provveda a nominare il componente del Consiglio di Amministrazione di propria competenza entro i termini indicati dal Presidente, alla nomina provvedono, all'unanimità, i membri del Consiglio di Amministrazione. Il membro così nominato resta in carica sino a che l'Assemblea dei Fondatori Partecipanti non provveda alla nomina di propria competenza.

4. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 del Codice Civile.

5. Ad eccezione dei membri nominati a vita, in caso di morte, revoca, e dimissioni dei restanti membri, a seconda della competenza di nomina del membro cessato dalla carica, il Consiglio, entro trenta (30) giorni, nomina il sostituto di propria competenza, oppure procede alla convocazione della Assemblea dei Fondatori Partecipanti o dei soli Fondatori Partecipanti Istituzionali per la relativa elezione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla originaria scadenza dell'organo.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o *mortis causa*, vengano a mancare uno o entrambi i membri a vita del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori Partecipanti, entro i successivi trenta (30) giorni, dovrà provvedere all'elezione del/i membro/i mancante/i, che resterà/anno in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

7. La carica di Presidente è in capo al Sig. Fulvio De Nigris fino a quando lo stesso farà parte del Consiglio di Amministrazione; successivamente il Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

8. Il Vice Presidente viene eletto dal consiglio di Amministrazione al proprio interno.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

10. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno otto (8) giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due (2) giorni.

11. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare da apposito verbale redatto a cura del segretario, nominato dal Presidente tra i consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nell'apposito Libro.

12. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e pro-

clamare i risultati delle votazioni;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) ai consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere sono assunte con voto palese.

#### **ART. 13 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e per il funzionamento della Fondazione.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

a. eleggere al proprio interno il Vice Presidente e, una volta venuto meno il Presidente a vita, il Presidente della Fondazione;

b. approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

c. deliberare in merito allo svolgimento delle attività diverse, determinandone limiti e modalità ai sensi della normativa vigente;

d. redigere ed approvare il bilancio annuale, documentando il carattere secondario e strumentale dell'eventuale svolgimento di attività diverse;

e. deliberare la quota di partecipazione una tantum che gli aspiranti Fondatori Partecipanti e Fondatori Partecipanti Istituzionali devono versare per essere ammessi alla Fondazione;

f. deliberare la quota di partecipazione annuale che i Fondatori Partecipanti (esclusi i soggetti di cui all'art. 9, comma 1) e i Fondatori Partecipanti Istituzionali devono versare;

g. ammettere i nuovi Fondatori Partecipanti e i nuovi Fondatori Partecipanti Istituzionali, ai sensi dell'art. 9;

h. dare corretta esecuzione ai programmi della Fondazione garantendo la conformità dell'impiego dei contributi;

i. approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione;

j. nominare, ai sensi del presente Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;

k. deliberare la sottoscrizione di contratti, accordi o convenzioni con altri enti, pubblici o privati;

l. deliberare l'assunzione di personale dipendente nonché eventuali collaborazioni con lavoratori autonomi o professionisti;

m. deliberare l'estinzione della Fondazione ai sensi del presente Statuto e della legge;

n. nominare, se istituito, il Comitato Tecnico Scientifico;

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

#### **ART. 14 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente della Fondazione procede, anche, a convocare l'Assem-

blea dei Fondatori Partecipanti e il Consiglio dei Fondatori Partecipanti Istituzionali, che presiede. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

3. Il legale rappresentante della Fondazione potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

#### **Art. 15 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

1. Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Comitato tecnico scientifico (CTS), che è un organo di supporto tecnico ed ha funzioni di indirizzo e consulenza in merito a questioni specifiche ed inerenti allo svolgimento delle attività statutarie. Il CTS formula proposte motivate sulle iniziative scientifiche della Fondazione ed esprime pareri sui programmi annuali di collaborazione scientifica e formazione sostenuti dalla Fondazione.

2. I membri del CTS sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. I membri del CTS sono scelti in base all'esperienza ed alle competenze possedute in relazione alle tematiche affrontate dalla Fondazione.

3. Il CTS è presieduto dal Direttore Scientifico, se nominato.

4. Il CTS è composto da almeno tre (3) membri e può essere integrato laddove sopravvengano particolari esigenze della Fondazione.

5. I membri del CTS possono partecipare, previo invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

6. Nell'atto di nomina dei membri del CTS, il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata dell'incarico.

#### **Art. 16 DIRETTORE SCIENTIFICO**

1. Il Direttore Scientifico può essere nominato dal Presidente della Fondazione, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. Spetta al Direttore Scientifico vigilare sull'osservanza dei principi di scientificità, appropriatezza ed eticità; convocare e presiedere il CTS; valutare le richieste di supporto all'attività scientifica e sottoporle al parere del CTS; predisporre la proposta annuale al Consiglio di Amministrazione dei programmi di attività scientifica della Fondazione, con valutazione di priorità; redigere la relazione scientifica annuale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; formulare parere obbligatorio in merito alla partecipazione a networks, e progetti di collaborazione scientifica nazionali ed internazionali.

3. Il Direttore Scientifico può partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 ORGANO DI CONTROLLO**

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico eletto dalla Assemblea dei Fondatori Partecipanti e scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma Codice Civile. Si applica quanto previsto negli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

2. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali, e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.

5. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

6. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

7. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea dei Partecipanti in sede di nomina.

8. All'Organo di Controllo, se iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

#### ***Titolo IV – Modifiche statutarie, Estinzione e Norma di rinvio***

##### **Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche dello statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere consultivo che l'Assemblea dei Fondatori Partecipanti è chiamata ad esprimere entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 4/5 dei membri aventi diritto.

2. Le decisioni relative a trasformazione, fusione e scissione dell'ente sono equiparate, ai fini di cui al presente articolo, a quelle relative alle modifiche statutarie di cui al comma 1, e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

##### **Art. 19 ESTINZIONE**

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, ad un ente del terzo settore secondo le norme in vigore, che svolga un'attività istituzionale analoga, indicato dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di estinzione.

##### **Art. 20 NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.

Firmato: Maria Vaccari

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)

Certifico io sottoscritto dottor ALBERTO BULDINI, Notaio iscritto presso il Collegio notarile di Bologna con residenza in San Giovanni in Persiceto, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento cartaceo conservato nei miei atti, ed è emessa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Firmato digitalmente Alberto Buldini

